



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.34 del 22/07/1994
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.32 del 29/11/2004

INDICE

ART. 1 - DIRITTO DI PRIVATIVA DI GESTIONE DEL SERVIZIO	1
ART. 2 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA	1
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	1
ART. 4 - OGGETTO DELLA TASSA	2
ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO DELLA TASSA	2
ART. 6 - DENUNCIA INIZIALE	3
ART. 7 - DECORRENZA DELLA TASSA	3
ART. 8 - DENUNCIA DI VARIAZIONE	4
ART. 9 - DENUNCIA DI CESSAZIONE	4
ART. 10 - POTERE DI CONTROLLO	5
ART. 11 - LIQUIDAZIONE DELLA TASSA	5
ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	5
ART. 13 - ESENZIONI	6
ART. 14 - RIDUZIONI	6
ART. 15 - AGEVOLAZIONI SPECIALI	7
ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE	8
ART. 17 - TARIFFE	10
ART. 18 - ACCERTAMENTO DELLA TASSA	11
ART. 19 - SANZIONI	11
ART. 20 - RISCOSSIONE	12
ART. 21 - RISCOSSIONE DELLA TASSA IN PENDENZA DI GIUDIZIO	12
ART. 22 - PARTICOLARI AGEVOLAZIONI DELLA RISCOSSIONE	13
ART. 23 - RICORSO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA	13
ART. 24 - RICORSO IN MATERIA DI RISULTANZE DEL RUOLO	13
ART. 25 - SGRAVI O RIMBORSI	13
ART. 26 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	14

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	15
ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE.....	15
ALLEGATO AL REGOLAMENTO	16

Art. 1 - Diritto di privativa di gestione del servizio

Il Comune esplica, con diritto di privativa, le attività obbligatorie inerenti allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati su tutto il territorio comunale.

La gestione del servizio pubblico di smaltimento è effettuata direttamente o mediante azienda municipalizzata, ovvero mediante concessione a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

Art. 2 - Presupposto della tassa

Per i servizi relativi di cui all'art. 1 è istituita dal Comune apposita tassa annuale in base a tariffa.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'applicazione della tassa i rifiuti sono classificati in rifiuti urbani e rifiuti equiparati ai rifiuti urbani.

Sono rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico, tenuto conto della qualità e quantità degli stessi.

Sono dichiarati non assimilabili ai rifiuti urbani, per quantità, i rifiuti prodotti dal singolo utente in misura superiore ai 1000 (mille) quintali l'anno.

Art. 4 - Oggetto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti su tutto il territorio comunale, fermo restando quanto disposto dall'art. 59 comma 4° della Decreto Legislativo n. 507/93.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area coperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 5 - Soggetto passivo della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

La tassa è altresì dovuta per le parti comuni dei condomini e degli edifici in genere quali: le scale, i portici, i cortili, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere per la lavanderia, per gli stenditoi ed in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune. Qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia, la tassa è determinata aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento come risulta dalla tabella allegata; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità degli utenti. Resta ferma l'obbligazione nei confronti dei singoli occupanti o detentori per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per i locali occupati da società, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.

Art. 6 - Denuncia iniziale

Chiunque occupa o detiene locali od aree scoperte tassabili siti nel territorio del comune è obbligato, entro il 20 gennaio successivo dall'inizio dell'occupazione o detenzione, a presentare apposita denuncia per l'applicazione della tassa.

La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

La denuncia iniziale deve contenere: l'identificazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Alla dichiarazione deve essere allegata la planimetria dei locali e delle aree scoperte soggette alla tassa.

L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, (quali nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, cambio di destinazione d'uso, apertura nuove attività, cessione di fabbricati ecc..) gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, e ad informare l'ufficio tributi di dette variazioni. In ogni caso, l'omesso invito non esime l'utente dall'obbligo di denuncia.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

Art. 7 - Decorrenza della tassa

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Art. 8 - Denuncia di variazione

Per ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo l'utente è tenuto a presentare entro il 20 gennaio successivo apposita denuncia.

La denuncia di variazione deve essere presentata con le medesime modalità della denuncia iniziale di cui all'art.6

Di ogni denuncia di rettifica l'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta su apposito modulo.

Ai fini dell'applicazione della tassa la denuncia di variazione, integrativa o modificativa di quella iniziale, ha effetto a decorrere dall'anno successivo alla data di variazione.

Art. 9 - Denuncia di cessazione

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili deve essere immediatamente comunicata dal contribuente all'ufficio tributi comunale mediante apposita denuncia.

La denuncia di cessazione deve contenere l'identificazione del contribuente, la data di cessazione dell'occupazione dei locali o delle aree, l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, ove esistano; la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree; nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare; la data in cui viene presentata, la sottoscrizione.

Dalla denuncia presentata da società, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli, condomini e simili devono risultare il numero del contribuente, la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale o li dirigono, che devono sottoscriverla.

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a cura, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia di cessazione va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

Di ogni denuncia di cessazione l'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta su apposito modulo.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare

successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 10 - Potere di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia locale o i dipendenti dell'ufficio comunale, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 11 - Liquidazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree in base a tariffe differenziate per categoria d'uso degli stessi.

Le superfici saranno arrotondate al metro quadrato inferiore se la frazione è inferiore o uguale a 0,50 mq.; superiore se supera i 0,50 mq.

Art. 12 - Determinazione della superficie tassabile

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, compresi i balconi, le terrazze, i cortili, gli anditi, le scale e gli atri, esclusi muri, cantine e solai.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (ad esempio consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc.).

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 13 - Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) gli uffici pubblici governativi, regionali, provinciali e comunali o di altri Enti di diritto Pubblico;
- b) le caserme militari, di corpi di polizia e dei vigili del fuoco;
- c) le Chiese e gli edifici destinati al culto, gli oratori, le abitazioni parrocchiali, le scuole materne, gli asili nido;
- d) gli edifici di proprietà comunale destinati ad usi e servizi pubblici.

Art. 14 - Riduzioni

La tassa sarà applicata con le seguenti riduzioni:

- a) per le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree tassabili nella misura del 75%;
- b) per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle precedenti nella misura del 50%;
- c) per abitazioni con un unico occupante nella misura del 30%;
- d) per abitazioni di superficie fino a mq. 80 occupate da due persone conviventi ed ivi residenti, di età superiore ad anni 60 e con reddito complessivo non superiore a euro 13.000,00 aggiornato con gli indici ISTAT, nella misura del 30%;
- e) per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune nella misura del 10%;
- f) per gli utenti delle abitazioni di cui al punto e) che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale nella misura del 10%;
- g) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività nella misura del 10%;
- h) per gli agricoltori occupanti la parte abitativa degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale nella misura del 30%;
- i) per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico nella misura del 20%.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui alle lettere c), d), e), f), g) in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di

denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 19.

Art. 15 - Agevolazioni speciali

La tassa sarà applicata con riduzione del 50% per i convitti, i collegi, i seminari e le colonie climatiche dipendenti dallo Stato e dagli Enti Locali oppure da Enti o da Istituti non aventi scopo di lucro.

La tassa sarà applicata con riduzione dell'80% per i locali adibiti a scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Art. 16 – Determinazione delle categorie

Le categorie sono determinate in base alla potenzialità di rifiuti prodotti nei locali e nelle aree tassabili. Ai fini della determinazione comparativa delle tariffe vengono determinati i seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

- 1) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, boxes.
- 2) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sindacali, mutualistiche e benefiche, sedi di associazioni, scuole pubbliche e private con annesso palestre, collegi, convitti, conventi, caserme, carceri, stazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie, metropolitane e di autobus, sale teatrali e cinematografiche, circoli sportivi e ricreativi, scuole di ballo.
- 3) Case di cura, ospedali, istituti di ricoveri assistenziali, ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali.
- 4) Esercizi alberghieri, campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati nonché aree ricreativo-turistiche, affittacamere, residences, ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali.
- 5) Autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari, ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali.
- 6) Distributori di carburante ed eventuali autofficine annesso, autolavaggi, concessionari di auto, motoveicoli e biciclette, di macchine agricole ed eventuali

officine annesse, ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali.

- 7) Commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni non deperibili, ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali, con superficie inferiore o uguale ai 250 metri quadrati.
- 8) Commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni non deperibili, ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali, con superficie superiore ai 250 metri quadrati e con l'esclusione di quelli compresi nella categoria 12.
- 9) Commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni alimentari e deperibili, ad esclusione di quelli di cui alle categorie 11 e 12, quali fiori, piccoli animali, pescherie, fruttivendoli, compresi gli eventuali laboratori di beni di produzione propria annessi al negozio, chioschi, ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali con superficie inferiore o uguale ai 250 metri quadrati.
- 10) Commercio al dettaglio e all'ingrosso di beni alimentari e deperibili, ad esclusione di quelli di cui alle categorie 11 e 12, quali fiori, piccoli animali, pescherie, fruttivendoli, compresi gli eventuali laboratori di beni di produzione propria annessi al negozio, chioschi, ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali con superficie superiore ai 250 metri quadrati.
- 11) Locali ed aree destinate ad esercizi pubblici quali bar, gelaterie, pasticcerie, paninoteche, ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, discoteche ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali.
- 12) Locali ed aree destinate ai grandi magazzini, supermercati e ipermercati, con superficie di vendita uguale o superiore ai 1500 metri quadrati (grande struttura di vendita), ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali.
- 13) Locali ed aree destinate ad attività agrituristica e maneggi, ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali.
- 14) Uffici, studi professionali, studi medici e dentistici, studi artistici, banche, istituti finanziari, assicurazioni, farmacie, laboratori di analisi mediche e cliniche, autoscuole, studi televisivi, sale di incisioni, sale da ballo, sale da gioco, platee per spettacoli all'aperto e per balli all'aperto, saloni di bellezza ed estetisti, parrucchieri, altre attività terziarie e direzionali non comprese in altra categoria, ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali.

- 15) Parcheggi a pagamento ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali.
- 16) Locali ed aree di insediamenti produttivi, artigianali, industriali o di servizio, ivi compresi i relativi locali destinati a mense, spogliatoi, servizi, accessori e pertinenziali. Sono comprese autofficine, gommisti, elettrauto, carrozzerie, falegnamerie, etc., ove non comprese in altra categoria.
- 17) Banchi di vendita all'aperto esclusi quelli della categoria 18.
- 18) Banchi di vendita all'aperto di beni deperibili, quali ortofrutticoli, di fiori e di pesce, alimentari.
- 19) Tariffa giornaliera per banchi di vendita all'aperto ortofrutticoli, di fiori e di pesce, alimentari, che occupano temporaneamente (uso inferiore ai 183 giorni per anno solare anche se ricorrente) con o senza autorizzazione locali ed aree pubbliche, di suo pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio.
- 20) Tariffa giornaliera per banchi di vendita all'aperto, esclusi quelli di cui alla categoria 19, che occupano temporaneamente (uso inferiore ai 183 giorni per anno solare anche se ricorrente) con o senza autorizzazione locali ed aree pubbliche, di suo pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio.
- 21) Tassa giornaliera per manifestazioni pubbliche all'aperto od in teatri tenda.

Art. 17 - Tariffe

Nella determinazione delle tariffe il Comune dovrà tenere conto che il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio della tassa e comunque non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio.

La percentuale del 50% è elevata al 70% nel caso in cui venga dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 1989.

Il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati comprende sia gli oneri diretti sia gli oneri indiretti.

Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa di rifiuti.

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali

ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.

Entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione il Comune delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicare nell'anno corrente o successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Le tariffe devono indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonchè i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro 30 giorni alla direzione generale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 18 - Accertamento della tassa

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

L'avviso di accertamento in rettifica è emesso relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato per l'organizzazione e la gestione del tributo dalla Giunta Comunale.

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonchè la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali e accessori, soprattassa ed altre penalità, l'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Art. 19 - Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento si rimanda all'apposita delibera del Consiglio Comunale numero 60 del 29 ottobre 1998 avente per oggetto: "Sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi comunali: criteri per la determinazione delle sanzioni e la determinazione della loro entità" e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di violazioni che comportano l'obbligo di pagamento del tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quella della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza della violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendenza di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni per le violazioni di cui alle lettere a) e b) delle disposizioni richiamate al comma primo del presente articolo, sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 25.

Art. 20 - Riscossione

La riscossione del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è fatta mediante iscrizione, dell'importo dovuto in ruoli principali, ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi a cura del funzionario responsabile.

I ruoli devono essere formati e consegnati alla Direzione Regionale delle Entrate, entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Gli importi sono arrotondati a un euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 euro, o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29.9.1973 n.602 (giorno 10 dei mesi di febbraio - aprile - giugno - settembre), riducibili a due rate su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate.

Art. 21 - Riscossione della tassa in pendenza di giudizio

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 68 del Decreto Legislativo n. 546 del 31.12.1992, la riscossione delle tassa in pendenza di giudizio, a seguito dei ricorsi previsti dai successivi artt. 23 e 24 avviene :

- a) per due terzi del tributo se la Commissione respinge il ricorso;
- b) per l'ammontare stabilito dalla sentenza della Commissione Provinciale e non oltre i due terzi se questa Commissione accoglie parzialmente il ricorso;
- c) per il residuo ammontare dopo la sentenza della Commissione Regionale.

Art. 22 - Particolari agevolazioni della riscossione

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali e suppletivi, il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a 8 rate del carico tributario se comprensivo di arretrati.

In caso di omesso pagamento di 2 rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somma il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 23 - Ricorso in materia di accertamento della tassa

Contro gli atti di accertamento della tassa da parte del Comune, entro 30 giorni dalla data di notificazione, il contribuente può addivenire alla definizione del tributo con il Comune o avvalersi della facoltà di ricorrere entro 60 giorni fornendo le prove dell'erroneità dell'accertamento:

- alla Direzione Regionale delle Entrate, sezione staccata della provincia di Como, sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale.
- alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.1992 , n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.1991 n. 413".

Art. 24 - Ricorso in materia di risultanze del ruolo

Contro le risultanze del ruolo, nelle ipotesi di iscrizione di partita contestata e non definita, di omissione da parte del Comune della prescritta notificazione dell'atto di accertamento, di duplicazione della tassa o di altro errore materiale, il contribuente, entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo stesso, può addivenire alla rettifica dell'errore col Comune o ricorrere alla Commissione tributaria.

Art. 25 - Sgravi o rimborsi

L'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo entro 90 giorni nei seguenti casi:

- a) errore o duplicazione;
- b) eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto legittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 9 commi 6 e 7, è disposto dall'Ufficio Comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 7 del medesimo articolo da presentare a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è scritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dell'avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

In caso di cessazione dall'occupazione o dalla conduzione dei locali o delle aree senza che sia intervenuta la relativa denuncia, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente cessato potrà avvenire solo dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto dalla data di tassazione a carico di quest'ultimo.

Art. 26 - Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita una tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione temporaneamente anche se in modo ricorrente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

L'obbligo della denuncia all'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o, in mancanza mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono esenti dalla tassa le occupazioni di locali ed aree effettuate per un periodo non superiore a giorni 3 da parte di enti ed associazioni per finalità a scopo benefico.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tassa annuale.

Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste dagli artt. 5 commi 2, 3 e 4, art. 14, art. 20 comma 5, art. 21 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento le denunce iniziale, di variazione, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonchè l'elenco di cui all'art. 5 comma 4, sono presentate entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste a decorrere dall'anno 1995.

I termini di accertamento e di riscossione di cui agli artt. 10, 18 e 20 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'art. 20 commi 1 e 2, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

Art. 28 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994.

Allegato a1

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

TABELLA A

Numero di alloggi dell'edificio o condominio	Percentuale di aumento superficie
<i>fino a 2</i>	<i>10%</i>
<i>fino a 4</i>	<i>9%</i>
<i>fino a 6</i>	<i>8%</i>
<i>fino a 8</i>	<i>7%</i>
<i>fino a 10</i>	<i>6%</i>
<i>fino a 12</i>	<i>5%</i>
<i>fino a 14</i>	<i>4%</i>
<i>fino a 16</i>	<i>3%</i>
<i>oltre 16</i>	<i>2%</i>